

Notifica per pubblici proclami

TRIBUNALE DI PISA

**Estratto ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c. per usucapione e convocazione
per mediazione obbligatoria**

L'Avv.Federico Nannipieri (C.F. NNNFRC62T31G702A, Fax 050/8059853, PEC: federico.nannipieri@pecordineavvocatipisa.it), procuratore e difensore di **BOGI ARRIGO**, nato a Pisa il 10/07/1938, C.F. BGORRG38L10G702T, residente in Calci, via Vallebuia, 29,

- vista l'autorizzazione, con il parere favorevole del PM, del Giudice del Tribunale di Pisa dott.ssa Spina con decreti del 31.7.2026 e del 11.09.2026 (RVG 2669/2026 e 2669-1/2026) alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;

- vista la domanda di mediazione depositata presso l'Organismo di Mediazione Rimedia di Pisa rubricato al n. Proc. 1444/2026;

- visti gli atti del procedimento di usucapione (RG 1823/2026), introdotto dal Bogi Arrigo con ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c., il relativo decreto del Tribunale di Pisa Dott.ssa Todisco del 25/06/2026 di fissazione udienza del 15.12.2026 ore 9.00;

ai sensi dell'art. 8 - comma 1- D.Lgs 28/2010,

convoca

i sig.ri Bogi Alfeo fu Alfonso, Bogi Andreina fu Rodolfo, Bogi Arrigo fu Gherardo, Bogi Elvira fu Alfonso M.Del Ry, Bogi Palmiro fu Alfonso, Bogi Piero fu Gherardo, Bogi Silvio fu Gherardo, Bottai Maria fu Ettore v. Bogi e Comune di Campiglia e/o loro successori o aventi causa, che possano vantare diritti sull'immobile meglio descritto e riportato in calce dopo la parola "CONCLUSIONI", avanti l'Organismo di Conciliazione Rimedia di Pisa, con sede in Pisa, Via Fiorentina n. 214/c (tel. 050

7917004, email: mediazione@rimediasrl.com, pec: mediazione.rimedia@pec.it), per l'incontro di mediazione obbligatoria del giorno 3 Dicembre 2026 ore 11.30, avanti il mediatore designato Avv. Franco Gambini, giusta domanda di mediazione n. 1444/2026, di cui i convenuti potranno prendere visione unitamente al regolamento sul sito www.mediazione.rimediasrl.com, con invito a far pervenire almeno 5 giorni prima della riunione il modulo di "Adesione alla procedura" e/o comunicare la mancata partecipazione.

Qualora l'esperimento della procedura di mediazione non sortisca effetto,

cita

i medesimi soggetti sopraelencati ex art. 150 c.p.c., a comparire avanti al Tribunale di Pisa, Giudice dott.ssa Todisco – proc. 1823/2026 RG - per l'udienza del **15.12.2026, ore 9.00**, per la comparizione delle parti, con termine sino a dieci giorni prima per costituirsi in giudizio e con espresso avvertimento che:

- la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.; - la difesa tecnica è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti all'art. 86 o da leggi speciali; - la parte sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; - in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

conclusioni

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, dichiarare l'acquisto a titolo originario, mediante usucapione, in favore del ricorrente Bogi Arrigo e contro i sig.ri Bogi Alfeo fu Alfonso, Bogi Andreina fu Rodolfo, Bogi Arrigo fu Gherardo, Bogi Elvira fu Alfonso M.Del Ry, Bogi Palmiro fu Alfonso, Bogi Piero fu Gherardo, Bogi Silvio fu Gherardo, Bottai Maria fu Ettore v.

Bogi e Comune di Campiglia e/o loro successori o aventi causa, della casa posta in Calci, via Vallebuia nn. 27-29 e rappresentata all'Agenzia del Territorio di Pisa, nel Catasto Fabbricati del Comune di Calci, al foglio 4, dalla particella 95 sub. 1, per averla esso ricorrente posseduta di persona, quale proprietario, in via esclusiva, in modo pubblico, pacifico e ininterrotto per oltre un ventennio, con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari – Agenzia del Territorio di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza, con esonero di sua responsabilità e oltre la volturazione catastale della stessa in testa all'odierno ricorrente presso i competenti uffici della Agenzia del Territorio di Pisa. Con vittoria di spese e compensi di causa in caso di opposizione.”

Avv. Federico Nannipieri



TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE

V.G. 2669/2026

Il Giudice, dott.ssa Santa Spina;
etto il ricorso che precede,
considerato che l'art. 150 c.p.c. prevede la preventiva acquisizione del parere del Pubblico Ministero per procedere alla notifica secondo le formalità prescritte e che il parere è stato positivamente acquisito in data 23.07.2026,

AUTORIZZA

la notifica del ricorso ex art. 281 *decies* (o, comunque, di un suo estratto) del decreto di fissazione di udienza e della convocazione in mediazione (o, comunque, di un suo estratto) a Bogi Alfeo fu Alfonso, Bogi Andreina fu Rodolfo, Bogi Arrigo fu Gherardo, Bogi Elvira fu Alfonso M.Del Ry, Bogi Palmiro fu Alfonso, Bogi Piero fu Gherardo, Bogi Silvio fu Gherardo, Bottai Maria fu Ettore v. Bogi, al Comune di Campiglia, per pubblici proclami nelle forme stabilite dall'art. 150 c.p.c. e con pubblicazione dell'estratto sul sito web del Tribunale e su un quotidiano locale.

Efficacia immediata.

Pisa, 31 luglio 2026

Il giudice tutelare
dr.ssa Santa Spina



N. R.G. 2669-2/2026



TRIBUNALE DI PISA

Nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. v.g. **2669-2/2026**

Il Giudice, dr.ssa Santa Spina,

letta l'istanza depositata in data 7 agosto 2026, con la quale parte ricorrente ha chiesto la parziale modifica del decreto del 31 luglio 2026 quanto alle modalità della notificazione per pubblici proclami autorizzata ai sensi dell'art. 150 c.p.c.;

rilevato che con il predetto decreto è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami del ricorso ex art. 281-decies c.p.c., del decreto di fissazione dell'udienza e della convocazione in mediazione, disponendone l'esecuzione mediante una pluralità di forme di pubblicità;

rilevato che l'istante ha rappresentato la particolare onerosità derivante dal concorrente ricorso a tutte le modalità indicate, chiedendo che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e quella su un quotidiano locale siano considerate alternative tra loro;

osservato che la notificazione per pubblici proclami, proprio in ragione della particolare situazione dei destinatari, deve essere attuata attraverso modalità concretamente idonee ad assicurare un'adeguata diffusione e conoscibilità dell'atto, spettando al giudice individuare, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., le forme più appropriate avuto riguardo alle caratteristiche della controversia e dei soggetti cui la notificazione è destinata;

ritenuto che tale esigenza non imponga necessariamente la contemporanea adozione di ogni possibile strumento di pubblicità, dovendo le modalità della notificazione rispondere anche a criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto allo scopo perseguito;

considerato che, nel caso di specie, la concorrente pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale di Pisa e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, unitamente al deposito presso la casa comunale del luogo in cui ha sede l'Ufficio giudiziario davanti al quale si promuove il processo, appare complessivamente idonea ad assicurare una diffusione della notizia adeguata alla natura della controversia e alla pluralità dei destinatari;



ritenuto, pertanto, che possa essere accolta, nei termini di seguito precisati, l'istanza di modifica, non ravvisandosi la necessità di mantenere anche l'ulteriore pubblicazione su un quotidiano locale, il cui carattere aggiuntivo, alla luce delle altre forme di pubblicità contestualmente disposte, determinerebbe un aggravio procedimentale ed economico non necessario rispetto alla finalità propria della notificazione per pubblici proclami;

P.Q.M.

a parziale modifica del decreto del 31 luglio 2026,

autorizza la notificazione per pubblici proclami nei confronti dei soggetti indicati nel predetto decreto e dei loro successori o aventi causa, mediante pubblicazione dell'estratto del ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e dell'estratto del decreto di fissazione dell'udienza nonché della convocazione in mediazione:

- sul sito web del Tribunale di Pisa;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
- mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui ha sede l'Ufficio giudiziario davanti al quale si promuove il processo;

dispensa, per l'effetto, parte ricorrente dall'ulteriore pubblicazione su un quotidiano locale;

conferma nel resto il decreto del 31 luglio 2026.

Dichiara il presente decreto immediatamente efficace.

Si comunichi.

Pisa, 11.09.2026

Il Giudice
dott.ssa Santa Spina



N.r.g. 1823/2026



Tribunale di Pisa

Letto il ricorso,

Visto l'art. 281 undecies, comma 2, c.p.c.

fissa

per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del **15 dicembre 2026, ore 9,00**

assegna

termine per la costituzione del convenuto non oltre dieci giorni prima dell'udienza

dispone

che parte ricorrente notifichi il ricorso e il presente decreto alla controparte e che tra la data di notifica del ricorso e quella dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo di notifica si trova in Italia e si sessanta se si trova all'estero.

Invita il ricorrente, per economia processuale, a instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria al fine di poter verificare alla prima udienza l'espletamento della stessa, onde evitare ulteriori rinvii.

Si comunichi.

Pisa, 25/06/2026

La giudice

Dr.ssa Luisa Todisco

